	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

**TRIBUNALE CALABRIA CATANZARO, sezione 1^, ORDINANZA 20.3.2015**  
**n.519. QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE**  
**REGIONALE CALABRIA 12 SETTEMBRE 2014 n.19 PER SOSPETTA**  
**INCOSTITUZIONALITA’ DELLA SOPPRESSIONE DEL DIRITTO DEL CANDIDATO**  
**PRESIDENTE, GIUNTO SECONDO, AD ESSERE NOMINATO CONSIGLIERE**  
**REGIONALE.**


**1.Premessa.**

La questione da cui l’ordinanza in esame prende le mosse si riferisce alle elezioni regionali che si sono svolte nel mese di novembre 2014 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria.

Ciò in quanto, a seguito dell’esito delle operazioni elettorali, l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, nella fase immediatamente successiva alla proclamazione del Presidente della Giunta Regionale, non proclamava eletta alla carica di consigliere regionale la ricorrente, sebbene avesse rivestito, nel corso delle elezioni, la qualità di candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, mediante l’attribuzione, alla stessa, dell’ultimo dei seggi spettante alla sua coalizione.

Tale mancata nomina deriva dal fatto che l’Ufficio Centrale Elettorale Regionale ha ritenuto che la modifica introdotta con la legge regionale 12 settembre 2014 n.19, mediante la quale è stato soppresso il secondo periodo del comma 2 dell’art.1 della L.R. n. 1/2005 – che richiamava espressamente l’art. 5 della L.Cost. n. 1/1999 – comportasse l’inapplicabilità del secondo periodo dell’art. 5 della L. n.1/1999 e, conseguentemente, impedisse la sua proclamazione a consigliere regionale.

Attraverso l’impugnazione del verbale redatto dall’Ufficio centrale elettorale regionale, si sostiene, al contrario, che la previsione di cui all’art. 5, comma 1, secondo periodo della L. Costituzionale n. 1/1999 (nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero immediatamente di voti inferiori a quello del Presidente eletto), seppure contenuta in una disposizione rubricata come “transitoria”, non avrebbe “carattere transitorio”, nel senso che non cessa di esistere con l’entrata in vigore delle leggi regionali, ma è norma di principio a garanzia delle c.d. minoranze.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

Secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, la norma della legge costituzionale che prevede la proclamazione a consigliere regionale del candidato (miglior) perdente alla carica di Presidente della Giunta regionale costituirebbe norma di principio fondamentale del sistema elettorale regionale e, come tale, sarebbe direttamente applicabile alle elezioni regionali, a prescindere dal fatto che le Regioni l’abbiano espressamente recepita.

## **2. Quadro normativo di riferimento**

L’analisi della fattispecie in esame non può prescindere dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento anche al fine di comprendere le richieste avanzate dalla ricorrente nonché la conclusione a cui giunge il TAR adito mediante la predetta ordinanza.

L’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 ha dettato la disciplina transitoria in attesa dell’adozione dei nuovi Statuti regionali e delle leggi regionali elettorali, prevedendo che “Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui”


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

La legge regionale Calabria 7 febbraio 2005 n.1 (norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) all’art.1 comma 2 secondo periodo, prima della intervenuta modifica, così recitava: “Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in cinquanta. Resta salva l’applicazione dell’art. 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1”.

La Legge Regionale Calabria 19 settembre 2014 n. 19, modificando l’art.1, lett.a) della L.R. n.1/2005, ha soppresso il secondo periodo del comma 2, eliminando l’applicazione dell’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 1/1999 secondo cui è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

### **3. Pronuncia del TAR CALABRIA – Catanzaro.**

Mediante l’ordinanza in esame, il Giudice amministrativo adito, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento applicabile alla fattispecie sottoposta, osserva che la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui l’art. 5 legge costituzionale 22 novembre 1999 n.1 avrebbe natura transitoria solo nel primo periodo (laddove disciplina l’elezione del Presidente della Giunta regionale) ma non nel secondo periodo, laddove prevede l’elezione alla carica di consigliere del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente, non è confortata da alcuna apprezzabile argomentazione e, soprattutto, per quel che rileva nel caso specifico, si pone in aperto contrasto con l’indirizzo della Corte Costituzionale (n.4/2010; n.45/2011) che ha ritenuto che la disposizione testé richiamata abbia natura transitoria, senza distinguere tra primo e secondo periodo del primo comma. In particolare non appare sostenibile ritenere che la disposizione costituzionale che prevede la proclamazione a consigliere regionale del candidato (miglior) perdente alla carica di Presidente della Giunta regionale, costituirebbe norma di principio fondamentale del sistema elettorale regionale e, come tale, sarebbe direttamente applicabile alle elezioni regionali, a prescindere dal fatto che le Regioni l’abbiano espressamente recepita.


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

Tuttavia tale pronuncia assume un aspetto di particolare interesse e rilevanza nella parte in cui il Tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione della conformità dell’art. 1, comma 1, lett.a) della L.R. Calabria 12 settembre 2014 n.19 nella parte in cui sopprime il comma 2 dell’art. 1 L.R. 1/2005 in riferimento alla violazione dell’art. 123 della Costituzione e in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, quale norma interposta integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost.

Nella motivazione posta a fondamento della ritenuta non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L.R. 19/2014 nella parte in cui modifica la L.R. 1/2005, sopprimendo il comma 2 dell’art. 1, il Tribunale valorizza l’elemento del tempo di adozione dell’intervento legislativo di riforma della legge elettorale. Ciò in quanto, a seguito delle dimissioni rassegnate in data 29 aprile 2014 dal Presidente della Giunta della Regione Calabria, dott.Giuseppe Scopelliti, comunicate al Consiglio regionale in data 3 giugno 2014, lo stesso Consiglio si è sciolto ed ha avuto inizio il regime di prorogatio con la conseguente limitazione delle sue funzioni agli atti necessari e urgenti, in conformità di quanto disposto dall’art. 126, co. 3 Cost.

Al riguardo, giova ricordare che l’articolo 18 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, prevede al secondo comma che “Fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”. La legge La Regione Calabria, con la legge n. 19 dell’11 settembre 2014, art.1 comma 1 lett.a), ha proceduto alla soppressione del secondo periodo del comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005 che faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1 della legge costituzionale 22/11/1999 n.1. La soppressione della norma regionale che richiamava la legge costituzionale n.1/1999, dunque, è avvenuta con una legge adottata in pieno regime di *prorogatio* e senza che, peraltro, tale soppressione fosse imposta dalla necessità di adeguarsi ai rilievi formulati dal Governo con l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014) proposta avverso le modifiche apportate dalla legge regionale 6 giugno 2014, n. 8 al sistema elettorale calabrese.

Il Tribunale adito argomenta dettagliatamente in merito sia ai presupposti di rilevanza che di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma di cui all’art. 1 comma 1 lett. a) della legge

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

regionale 12 settembre 2014 n.19 in relazione sia all’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria - adottato con Legge Regionale 19 ottobre 2004 n. 25 - quale norma interposta rispetto all’art. 123 co. 1 Cost., sia in relazione all’art. 3 Protocollo Addizionale Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, quale norma interposta, rispetto all’art. 117 co. 1 Cost.


In merito al profilo della rilevanza, ad avviso del Tribunale, se l’art.1 co. 1 lett. a) della Legge Regionale 12 settembre 2014 n.19 non avesse disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’art. 1 della L.R. 17/2005, sarebbe ancora in vigore il richiamo all’art. 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, che prevede la nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero immediatamente di voti inferiori a quello del Presidente eletto.

Da ciò si deduce che la pronuncia di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti, oggetto del giudizio principale, è “condizionata” dalla decisione della sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto, dalla eventuale sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale, discenderebbe l’annullamento delle legge regionale nelle parte in cui, mediante la soppressione di cui sopra, impedisce alla ricorrente di essere proclamata alla carica di consigliere regionale.

L’organo giudicante ritiene impossibile superare siffatta deduzione in mancanza di alternative ermeneutiche del sistema elettorale idonee a renderla conforme ai parametri costituzionali indicati, posto che lo stesso non pone alcun dubbio circa la transitorietà della disposizione e, quindi, la sua inapplicabilità al caso di specie. Esclude, altresì, la possibilità di invocare in ausilio l’art. 59 comma 5 bis dello Statuto, aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 aprile 2005 n.11, che si è fatto carico di consentire al legislatore regionale di prevedere l’aumento del numero dei consiglieri nel caso di attribuzione di un seggio aggiuntivo al Presidente candidato miglior perdente. Infatti la citata l. n. 19/2014, attraverso la soppressione di ogni richiamo alla legge costituzionale, ha di fatto eliminato il ricorso a tale facoltà.


Con riferimento, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Collegio ritiene che la norma si ponga in contrasto con entrambi i parametri costituzionali sopra indicati.

In particolare, il “dubbio” sulla costituzionalità dell’art1. comma 1 lett. a) della legge regionale 12 settembre 2014 n.19, sorge, in primo luogo, in relazione al “parametro interposto” costituito dall’art. 18 dello Statuto della Regione Calabria, con riguardo all’art. 123 Cost, interpretato nel senso che,

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

nel periodo di *prorogatio* di un organo legislativo – quale il Consiglio regionale sciolto per effetto delle dimissioni del Presidente della Regione – tale organo sia titolare unicamente “delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili” (sentenza Corte Cost. n. 68 del 2010), essendo connaturale a tale istituto proprio la limitazione dei poteri degli organi regionali, anche laddove non espressamente previsti dallo Statuto regionale; attribuzioni limitate che derivano dalla deminutio della rappresentatività politica dell’organo legislativo “in scadenza” e tra le quali non può intendersi ricompresa l’adozione di una legge elettorale.

Nelle proprie argomentazioni il Tribunale si avvale dei principi costituzionali affermati in diverse occasioni dalla Corte Costituzionale in materia di prorogatio dei Consigli regionali (crf. Cort. Cost. sentenza 68/2010) secondo cui l’esistenza di limiti “immanenti” all’istituto della *prorogatio* è principio consolidato sia a livello nazionale (essendo l’istituto della prorogatio previsto dall’art. 61 co. 2 Cost, al fine di assicurare la continuità funzionale del Parlamento, ed interpretato nel senso che le Camere in scadenza debbano attenersi allo svolgimento della cosiddetta “ordinaria amministrazione”) sia con riguardo alle assemblee regionali (oggetto di specifico esame nella sentenza Corte Cost. 68 del 2010). Infatti proprio dalla considerazione che tale istituto costituisce il punto di equilibrio tra il principio di rappresentatività e l’esigenza di continuità funzionale dell’attività cui sono preposti gli organi rappresentativi deriva che, seppure non è esigibile una “paralisi” assoluta delle attribuzioni riconosciute all’organo legislativo (Corte Cost. sentenza 515 del 1995), è però connaturale alla prorogatio il “depotenziamento” delle ordinarie attribuzioni, dovendosi riconoscere alle assemblee regionali in fase pre-elettorale solo la “eccezionale possibilità di esercitare alcuni dei loro poteri per rispondere a speciali contingenze, quale ragionevole soluzione di bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale (..)”. Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale nella citata sentenza, è evidente che nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori


	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

(sentenza 68 del 2010). La fonte disciplinante la concreta delimitazione dei poteri esercitabili dal Consiglio Regionale in regime di prorogatio, è rinvenibile nella stessa legge costituzionale n. 1 del 1999 che ha attribuito allo statuto ordinario la definizione della forma di governo e l’enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione, in armonia con la Costituzione (art. 123, primo comma, Cost.) e ha demandato al legislatore regionale la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità “che stabilisce anche la durata degli organi elettivi” (art. 122, primo comma, Cost.) con la precisazione che, in ogni caso, nel disciplinare tale profilo gli Statuti “dovranno essere in armonia con i precetti e con i principi tutti ricavabili dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 123, primo comma, della Costituzione” (cfr. Corte Cost. sentenza n. 304 del 2002).

Sul punto osserva il Collegio, in conformità con i principi consolidati emergenti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche nell’ipotesi in cui lo Statuto regionale non preveda espressamente limitazione ai poteri esercitabili dal Consiglio e dalla Giunta regionale in fase di prorogatio, la disposizione deve comunque essere interpretata, in armonia con la Costituzione ex art. 123 co. 1 Cost, come “facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali” (Corte Cost. sentenza n. 68 del 2010).

Nel caso in questione, l’art. 18 co. 2 dello Statuto della Regione Calabria, prevede al comma 2 che “fino a quando non siano completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio”, senza ulteriore specificazione.

Tuttavia, alla luce dei principi sopra riportati inerenti l’istituto della prorogatio, tale norma, interpretata quale parametro interposto in relazione all’art. 123 co.1 Cost, esclude la pienezza di poteri attribuiti all’organo legislativo sciolto e, nello specifico, quello di adottare le norme della “legge elettorale” sopra indicate, modificative della legge elettorale previgente non suscettibile di essere ricompreso in quelli eccezionalmente riconosciuti per garantire la continuità funzionale dell’organo legislativo; ciò deriva dal fatto che la “legge elettorale”, definendo le regole di composizione degli organi elettivi essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo, costituisce una delle massime espressioni del principio di rappresentatività politica, la quale è “attenuata” per gli organi in fase pre-

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

elettorale e può esplicitarsi, proprio alla luce delle esigenze di continuità funzionale sottese alla prorogatio, solo nell’adozione di atti necessari a garantire, nelle circostanze concrete, tale continuità.


Sulla base delle predette argomentazioni il Giudice adito conclude per la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 1 comma 1 lett. a della Legge regionale 12 settembre 2014 n.19 adottata in regime di prorogatio dal Consiglio Regionale in relazione all’art. 18 co. 2 dello Statuto della Regione Calabria, quale norma interposta integrativa dell’art. 123 Cost. Ad avviso del Tribunale, peraltro, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale deve affermarsi anche in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 alla “Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, quale norma interposta integrativa dell’art. 117 co. 1 Cost., nella parte in cui sancisce il diritto a libere elezioni, la quale va interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare, in forza della decisione 6.11.2012 in Causa 30386/05 Ekoglasnost c. Bulgaria).

Ciò in quanto, secondo quanto statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la citata decisione, “la stabilità della legislazione elettorale assume una particolare importanza per il rispetto dei diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n. 1. In effetti, se uno Stato modifica troppo spesso le regole elettorali fondamentali o se le modifica alla vigilia di uno scrutinio, rischia di scalfire il rispetto del pubblico per le garanzie che si presume assicurino libere elezioni o la sua fiducia nella loro esistenza (Partito laburista georgiano c. Georgia n. 9103/04, § 88, CEDU 2008)”.

Nell’interpretare la predetta norma convenzionale, la Corte di Strasburgo richiama il “Codice di buona condotta in materia elettorale” adottato dalla Commissione per la Democrazia attraverso il Diritto, (cd.”Commissione di Venezia”), approvato nel 2003 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, il cui art. 63 – rubricato “Livelli normativi e stabilità del diritto elettorale”- evidenzia che “gli elementi fondamentali del diritto elettorale, e in particolare il sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione in seggi elettorali delle circoscrizioni non dovrebbero poter essere modificate entro l’anno che precede le elezioni, o dovrebbero essere trattate a livello costituzionale o a livello superiore a quello della legge ordinaria”.

Il principio interpretativo affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in relazione all’art. 3 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU,



	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 17 aprile 2015 Avv. Giovanni Giardino – Dott. Gianguido D’Alberto - Consiglio regionale dell’Abruzzo TAR Calabria, sezione I, Ordinanza 20.03.2015, n. 519. Legge elettorale Regione Calabria.
---	---	--

sebbene richiami norme di soft law non vincolanti, quale è l’art. 68 del “Codice di buona condotta in materia elettorale”, consente di concludere che, seppure la norma di cui all’art. 3 Protocollo Addizionale n 1 della CEDU non impone “un divieto totale e tassativo di introduzione di modifiche normative in ambito elettorale nell’anno che precede la competizione” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. 28 gennaio 2015 n. 76), sono però da ritenersi non compatibili con tali norme convenzionali europee le novelle legislative in materia elettorale adottate a ridosso delle consultazioni (ovvero in un arco temporale anche non brevissimo, quale l’anno antecedente le elezioni), non supportate da ragionevoli e adeguate ragioni o da esigenze di rispetto di interessi generali, eventualmente comparabili con quello della “stabilità” della legislazione elettorale.

Secondo il Tribunale, atteso che la norma sospettata di incostituzionalità è stata adottata circa due mesi prima della consultazione elettorale da un organo elettivo in prorogatio (la Legge Regionale è stata approvata in data 12 settembre 2014) e che dall’esame della stessa non è evincibile un’ipotesi che possa giustificare, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Strasburgo e vincolanti l’interpretazione delle norme della CEDU per il giudice nazionale, l’adozione di modifiche del sistema elettorale, si può concludere nel senso della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme appena citate anche in relazione all’art. 3 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU, quale norma interposta integrativa del parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna “ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali” ( cfr. Corte cost. n. 113 del 2011).